

VITTORIA AL CONSIGLIO DI STATO SULLE CONCESSIONI DI SERVIZI IN AMBITO SCOLASTICO.



(/media/k2/items/cache/4146e53ad3135f7b51a909904808e7b3_XL.jpg)

La procedura pubblica relativa ai servizi bar/ristoro all'interno degli istituti scolastici deve qualificarsi come concessione di servizi. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato (confermando la sentenza emessa dal TAR del Lazio) con l'ordinanza del 6.12.2019.

Il contenzioso ci ha visto protagonisti in difesa di una società attiva nell'ambito food, ristorazione e catering; qualificando la gara quale concessione di servizi, abbiamo richiesto l'applicazione degli obblighi ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera ed agli oneri di sicurezza.

La gestione del punto ristoro all'interno degli Istituti, difatti, non può che discendere da un contratto strettamente correlato alle esigenze di continuità della presenza in sede del personale nonché degli utenti del vero e proprio servizio pubblico. Trattasi dunque di un servizio strumentale ed ulteriore rispetto a quello istituzionale ma che nondimeno va a implementarne l'efficienza.

Non può quindi dimenticarsi che l'utilizzo del bene pubblico, identificato nei locali adibiti all'esercizio del servizio bar, è meramente strumentale ed accessorio rispetto all'attività di ristoro effettuata a disposizione della struttura scolastica, e pertanto non in grado di alterare la natura giuridica della concessione presupposta.

In base a tale qualificazione è quindi inevitabile l'applicazione dei limiti e degli obblighi sanciti all'interno del cd. codice dei contratti pubblici, in particolare in riferimento all'inserimento degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera all'interno delle offerte economiche.

È proprio l'art. 164 d.lgs. 50/2016 a disporre che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative (tra l'altro) ai criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 95 cod. contr. pubbl.

A ciò si aggiunge che, in ottemperanza alla più ampia giurisprudenza in proposito (ex plurimis Ad. Pl., 24 gennaio 2019, n. 3), l'amministrazione non potrebbe neppure procedere all'integrazione della documentazione relativa ai costi suddetti poiché l'articolo 83, comma 9, d.Lgs. 50/2016 espressamente esclude l'utilizzo di tale rimedio per le violazioni relative al contenuto dell'offerta economica.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la nostra tesi, rigettando il gravame e marcando così la linea di confine tra concessione di servizi pubblici e concessione di usufrutto di bene demaniale anche in ambito scolastico. L'alto Consesso ha quindi ribadito l'obbligatorietà dell'indicazione dei costi di sicurezza e manodopera la cui omissione comporta l'esclusione dalla procedura pubblica senza possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio.

Ultima modifica il **11 DICEMBRE 2019**
